



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
PRIMA Sezione Civile

Nel procedimento fra

FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA, con sede legale in 21050 Clivio (VA), Via Cantello n. 33/1, C.F. 97142440151, in persona del legale rappresentante pro tempore, Valeria Conconi, nata a Varese il 25.04.1963, residente in 21050 Clivio (VA), Via Cantello n. 33/1, codice fiscale CNCVLR63D65L682S, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Tatti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in 21050 Clivio (VA), Via Cantello n.33/1, in forza di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;

RICORRENTE

e

EUGENIO SOLBIATI, nato a San Giorgio su Legnano (MI) il 1° aprile 1955, Cod. Fisc. SLBGNE55D01H884R, e residente in Vanzaghello (MI) alla via Ragazzi del'99 n. 6/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio Del Sorbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla via Roma n. 35, in forza di procura alle liti allegata alla memoria costitutiva;

RESISTENTE

La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli,
letti ed esaminati gli atti di causa,
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. iscritto a ruolo in data 21.07.2022 la ricorrente **FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA**, associazione riconosciuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Conconi Valeria, ha chiesto l'inibitoria dalla celebrazione dell'Assemblea dei Soci della società convocata per il 10.09.2022, disponendo opportune modalità di pubblicazione del provvedimento definitorio, anche a mezzo internet; la cautela è stata richiesta anche inaudita altera parte; con vittoria di spese di lite in favore del procuratore ricorrente antistatario;

rilevato che, a sostegno delle proprie richieste, la Federazione ricorrente ha allegato l'illegittimità della convocazione assembleare per il 10.09.2022, ad opera del Presidente uscente della Federazione sig. **SOLBIATI EUGENIO**;

rilevato, che la ricorrente, infatti, ha precisato:

- che il Presidente della Federazione è stato il sig. Solbiati sino alle dimissioni presentate con PEC datata 12.04.2022;

- che tale comportamento sarebbe imputabile a comportamenti scorretti nella gestione del denaro dell'Associazione, che sarebbero stati oggetto di querela da parte della ricorrente in danno del resistente;
- che le dimissioni del Presidente, a norma di Statuto dell'Associazione, hanno comportato la decadenza del Consiglio Direttivo, che rimane in carica come le altre cariche decadute solo per gli affari di ordinaria amministrazione;
- che pertanto in tali ipotesi deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni degli organi associativi;
- che nello Statuto dell'associazione (art. 9) è previsto per tale attività un termine di 30 giorni;
- che, in difetto di attivazione del Solbiati in tal senso, stante la paralisi dell'attività associativa, a norma dell'art. 8 dello Statuto e dell'art. 20 c.c., n. 3 soci del Consiglio Direttivo uscente hanno indetto in data 01.07.2022 l'Assemblea straordinaria elettiva per la data del 08.07.2022;
- che in tale sede comparivano 13 soci su 57, i quali all'unanimità eleggevano Conconi Valeria quale nuovo Presidente dell'Associazione, nonché eleggevano il nuovo Consiglio Direttivo;
- che il Presidente dimissionario non avrebbe ottemperato al passaggio di consegne, omettendo la cessione dei documenti dell'Associazione nonché delle ordinarie password gestorie;
- che, nonostante ciò, il resistente Solbiati avrebbe continuato a svolgere prerogative presidenziali, nonché avrebbe convocato l'assemblea straordinaria elettiva che in questa sede si intende inibire;
- che il *periculum* che si intende evitare con la cautela richiesta sarebbe quello di evitare la creazione di organi paralleli dell'Associazione;

rilevato che è stata disposta l'attivazione del contraddittorio;

rilevato che si è, quindi, costituito il resistente SOLBIATI EUGENIO, contestando la ricostruzione avversaria; in particolare il resistente ha eccepito:

- il difetto di rappresentanza processuale, chiedendo conseguentemente la dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio; invero, il resistente ha evidenziato come non vi sia nessuna delibera, a prescindere dalla sua legittimità, che autorizzi la (contestata) Presidente eletta in data 08.07.2022 a conferire mandato difensivo al procuratore Avv. Massimo Tatti che la difende in questo giudizio; che, invero, nel (contestato) verbale assembleare 08.07.2022 vi è delibera in ordine al conferimento alla stessa Avv. Conconi Valeria per agire nei confronti del resistente;
- la necessità di sospensione di questo procedimento *ex art. 295 c.p.c.*, stante la pregiudizialità del giudizio ordinario instaurato avanti a questo Tribunale avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare elettiva della Presidente del 08.07.2022;
- l'inammissibilità dello strumento *ex art. 700 c.p.c.*, in difetto di residualità, nonché in difetto di indicazione dell'azione di merito che si intende esperire;

rilevato che, nel merito, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, chiarendo il proprio comportamento improntato a buona fede; il resistente ha infatti precisato che i termini statutari per la convocazione dell'Assemblea elettiva dei nuovi organi non sono perentori; che lo Statuto effettivo dell'Associazione non è quello allegato dalla

ricorrente, essendo lo stesso mera bozza (cfr. all. 6 ricorrente; all. 2 resistente); che in data 02.07.2022 il Solbiati ha provveduto alla regolare convocazione dell'Assemblea elettiva per il 10.09.2022; che lo stesso si è reso disponibile al passaggio di consegne, comunicando le dovute password; che l'approvazione del bilancio intervenuta a fine aprile non poteva qualificarsi atto di straordinaria amministrazione; che l'assemblea di luglio non può dirsi valida, essendo stati presenti solo 10 soci su 219 totali; che le delibere adottate ai punti da 2 a 7 nel verbale non sono legittime, in quanto non indicati all'ordine del giorno nella convocazione; che la convocazione è avvenuta su iniziativa di soli 6 soci; che la convocazione non è stata inviata a tutti i soci;

rilevato che a verbale di udienza 25.08.2022 le parti hanno dichiarato: "L'Avv. Martinelli contesta la comparsa di costituzione e risposta. In primo luogo, contesta che la condotta del Solbiati sia improntata a buona fede, come sostenuto. Evidenzia che è socio dell'associazione chi paga la quota associativa, ma parrebbe che il Solbiati non la corrisponda dal 2015; l'art. 5 dello Statuto evidenzia che chi non è socio non può partecipare all'Assemblea; non essendo lui socio, non può partecipare all'Assemblea e non può neanche impugnarla. Evidenzia che la critica per cui l'assemblea di luglio non avrebbe avuto una regolare convocazione è infondata; il doc. 4 prodotto non corrisponderebbe al vero libro soci dell'Associazione. Nel libro soci, di cui al software gestionale in uso, ci sono 57 nomi indicati come soci attivi. Il doc. 4 prodotto effettivamente contiene 219 nomi, ma ivi si vede una colonna ulteriore, sulla dx dei nominativi, in cui vi sarebbe indicata la "scadenza del socio"; ad esempio, è indicata come socia anche una signora deceduta. È vero il libro soci del gestionale della Federazione, di cui fa istanza di produzione. Inoltre, evidenzia che al doc. 8 relativo all'assemblea di approvazione del bilancio, è chiaramente indicato il numero dei soci, una cinquantina, e non 219. In secondo luogo, pur ammettendo che il termine per convocazione della nuova assemblea non sia perentorio, evidenzia che questo è il periodo più florido per le attività. E che quindi, il Presidente così non ha portato avanti l'interesse della Federazione. Precisa, inoltre, che il Solbiati si sarebbe rifiutato di fare il passaggio di consegne circa la documentazione, nonché le password, anche con riferimento a quelle dell'Home Banking, così inibendo l'attività della federazione e determinando così anche un danno all'immagine, con perdita di soci che vedono l'associazione inerte. In terzo luogo, circa l'assenza dei requisiti del ricorso per urgenza, evidenzia che l'Avv. Conconi è stata eletta dall'Assemblea in cui tutti i soci sono stati convocati e quindi è legittima Presidente dell'Associazione; il periculum da evitare è la creazione di organi paralleli in contestazione, all'esito dell'assemblea convocata per settembre e che si vuole in questa sede paralizzare. Evidenzia altresì che vi sarebbe stato un primo incontro di Mediazione al 28 luglio 2022, ma il resistente non si sarebbe presentato e che verrà fissata nuova seduta a settembre. Insiste, infine, per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Febbrao si riporta integralmente alla memoria di costituzione. Ribadisce il difetto di rappresentanza eccepito, circa il mandato conferito all'Avv. Conconi, mentre il ricorso è stato depositato dall'Avv. Tatti, non essendovi procura alle liti validamente concessa. Ribadisce che il termine per la convocazione della nuova assemblea elettiva non è di decadenza; nessun danno vi è stato, neppure al funzionamento dell'associazione, in quanto il Consiglio Direttivo rimane ed è rimasto

in carica per l'ordinaria amministrazione, che comunque è stata portata avanti. Evidenzia che vi è stata impugnativa del verbale assembleare di luglio, con giudizio che pende avanti a questo Tribunale, pregiudiziale anche con riferimento a questo giudizio d'urgenza, anche ex art. 295 c.p.c.

Evidenzia che non vi è indicazione dell'azione di merito esercitanda all'esito. Insiste, infine, per quanto in atti. L'Avv. Martinelli, circa l'eccepito difetto di rappresentanza, ribadisce l'urgenza ed il pericolo che a settembre vi sia una duplicazione di organi, anche alla luce del fatto che la sospensiva dell'impugnativa di luglio è fissata con prima udienza ad inizio dicembre.”;

rilevato che il presente fascicolo è stato trattato da questo giudicante in ragione dell'assegnazione tabellare feriale vigente;

ritenuto, poi, che non possa trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., altrimenti vanificandosi la *ratio* della cautela richiesta *ante causam*;

considerato, infatti, che effettivamente in questo giudizio cautelare assume rilevanza pregiudiziale la decisione circa la validità della assemblea dell'Associazione convocata e svolta nel luglio 2022, ma che in questa sede tale accertamento debba necessariamente essere svolto in modalità incidentale, non giustificando quindi in alcun modo l'istanza proposta che vorrebbe subordinare l'esito di questo giudizio cautelare al previo esito del giudizio ordinario di impugnatori assembleare;

ritenuta l'ammissibilità dello strumento azionato per l'inibitoria dell'assemblea convocata, non ponendosi nella fattispecie un problema di difetto di residualità, in quanto l'azione ordinaria, di impugnatori della delibera, che renderebbe inammissibile lo strumento atipico in questa sede azionato, vede come presupposto la già avvenuta deliberazione dell'assemblea convocata, qualificandosi così quale rimedio *a posteriori*, laddove invece la cautela richiesta mira proprio ad agire *ex ante*, evitando la creazione di organi paralleli dell'associazione e puntando ad evitare il successivo eventuale giudizio di impugnatori dell'assemblea di settembre 2022;

considerato, nel merito, che occorre procedere, ferma ed impregiudicata ogni diversa ed ulteriore valutazione alla definizione della controversia di merito già introdotta, ad un primo e sommario vaglio circa la fondatezza delle contestazioni di legittimità della Assemblea elettiva dell'Associazione svoltasi nel luglio 2022; che, invero, tale verifica è preliminare, non potendo altrimenti valutare la legittimità del soggetto che agisce nel presente giudizio;

ritenuto che non vi siano elementi sufficienti per ritenere valida la delibera di luglio 2022; che, infatti, a fronte delle eccezioni sollevate dal resistente, non è stata documentata la piena legittimità della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea di luglio 2022; che, infatti, non vi è in atti prova della contestata convocazione; che non è indicata la modalità con cui la stessa è stata svolta; che, in difetto, non è possibile verificare effettivamente quale fosse l'ordine del giorno e la conseguente validità delle relative delibere assunte; che, peraltro, appare non congruamente convocata la totalità dei soci; che, infatti, a prescindere dalla prova del numero effettivo dei soci (57 o 219)

che nessuna parte produce in modo inconfutabile, a ben vedere la ricorrente non contesta che l'elenco informale dei 219 soci prodotto dal resistente sia falso, bensì evidenza che moltissimi soci non sono in regola con il versamento della quota e dunque sarebbero decaduti; che dunque i soci effettivi sarebbero solo 57, come peraltro indicato anche nel verbale dell'Assemblea del Solbiati di fine aprile di approvazione del bilancio, ove è chiaramente scritto che i soci sono 57;

considerato che entrambe le parti paiono avere ragione sul punto, nel senso che, a ben vedere, il quadro regolamentato dallo Statuto della società è complesso; invero, appare esservi distinzione fra la qualifica di "socio" e la qualifica di "socio con diritto di voto"; che, altrimenti, non potrebbero essere interpretate previsioni quali quelle dell'art. 5 laddove si sostiene che i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono valutati in relazione ai soci "intervvenuti ed aventi diritto di voto", così evidenziando come possano esservi soci intervenuti, ma che non abbiano diritto di voto; che tale previsione non può essere interpretata in relazione ai soci non intervenuti ma che abbiano delegato il proprio voto, essendo espressamente vietato dallo Statuto il voto per delega; che la previsione della distinzione fra soci è coerente; che, infatti, è previsto che abbia diritto di voto il socio che sia in regola con il pagamento della quota annuale ex art. 5 Statuto; che l'art. 16 dello Statuto prevede al contempo che il mancato versamento della quota sociale costituisce (non già causa di decadenza automatica dalla qualifica di socio, bensì) giusta causa di diffida ed, eventualmente d'espulsione; che, ancora, l'art. 17 Statuto sancisce che la perdita della qualità di socio avviene per dimissioni, per decadenza o per esclusione, ed ancora che "decade dall'appartenenza all'Associazione il socio moroso per cinque anni consecutivi"; che quindi si configura un sistema in cui il socio moroso, mantiene la qualifica di socio, pur perdendo il diritto di voto in Assemblea; che, pertanto, nella fattispecie, appare che vi siano effettivamente 219 soci, di cui solo 57 in regola con il pagamento delle quote; che dunque solo 57 soci hanno diritto di voto in assemblea, ma tutti i soci hanno diritto alla convocazione dell'Assemblea per parteciparvi, pur non avendo diritto di voto, configurandosi così una tipologia di socio con una specie di c.d. diritto di tribuna; che nella fattispecie vi è dichiarazione espressa della parte ricorrente per cui la convocazione dell'assemblea di luglio 2022 è stata inviata a tutti (e soli) i 57 soci ritenuti legittimati; che quindi è pacifico che non vi è stato avviso di tutti e 219 i soci, così presentando un vizio di convocazione dell'assemblea;

considerato, ancora, che non appare legittima l'iniziativa della convocazione assembleare; che, peraltro, non si sa chi abbia effettivamente firmato detta convocazione; che il ricorrente deduce che l'iniziativa si è stata presa da n. 3 soci del Consiglio Direttivo dell'Associazione; che a tal fine non può essere invocato l'art. 20 c.c.; che tale norma sancisce al secondo comma che l'assemblea deve essere convocata "quando se ne ravvisa la necessità", ma niente dice circa la legittimazione a convocarla in tale ipotesi, prevedendo esclusivamente che l'iniziativa possa essere presa da un deciso degli associati ovvero, in subordine, dal Presidente del Tribunale; che n. 3 soci non rappresentano la soglia del decimo degli associati, a prescindere dall'accertamento effettivo dei soci dell'Associazione, se 57 o 219; che, invero, sul punto, l'art. 13 dello Statuto fornisce criteri ermeneutici; che infatti è espressamente previsto che in caso di

impossibilità di convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, vi provvede il Vice Presidente Vicario; che, ancora, le funzioni presidenziali, in ulteriore subordine, sono svolte dal componente del CDN più anziano;

considerato, infine, che nessuna delle parti ha prodotto il Regolamento dell'Associazione ove, a norma dell'art. 25 dello Statuto, devono essere contenuti gli specifici criteri da seguirsi per la convocazione delle Assemblee, così impendendo di fatto il controllo della legittimità di quanto operato;

ritenuto, infine, che non sia in discussione la qualifica di Presidente Uscente del Solbiati; che, dunque, certamente devono essere individuati nuovi organi dell'Associazione; che i timori della creazione di organi paralleli dell'associazione in esito a "seconda" Assemblea elettiva, a ben vedere, presuppongono in realtà il timore che l'effettiva convocazione di tutti e 219 i soci porti ad una delibera dei 57 aventi diritti di voto difforme dalla precedente, così evidenziando che i 10 soci votanti a luglio 2022 non costituiscano la maggioranza effettiva dell'Associazione, così non esprimendone democraticamente la volontà;

ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere integralmente compensate fra le parti, in ragione del fatto che le incertezze insorte ben avrebbero potuto essere evitate a mezzo di tempestiva convocazione dell'Assemblea elettiva nei termini di Statuto, ovvero in termini ad essi assimilabili;

P.Q.M.

- 1) **RIGETTA** il ricorso;
- 2) **COMPENSA** integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Varese, 02/09/2022.

La Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli